

Verona, 13/03/2026

**Ai nostri
spett.li Clienti**

LEGGE DI BILANCIO 2026 – NOVITA' SU TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Modifiche al meccanismo di destinazione del tfr e nuove regole di adesione alla previdenza complementare

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) costituisce una quota di retribuzione differita che matura durante il rapporto di lavoro e viene corrisposta al lavoratore alla cessazione del rapporto, indipendentemente dalla causa.

Nel tempo il TFR ha assunto anche la funzione di strumento di integrazione pensionistica, soprattutto attraverso il conferimento alle forme di previdenza complementare che rappresenta il secondo pilastro del sistema previdenziale, finalizzato a integrare la pensione pubblica (primo pilastro).

Dal 1° gennaio 2007 i lavoratori dipendenti possono scegliere se mantenere il TFR in azienda oppure destinarlo a un fondo di previdenza complementare.

L'attuale normativa prevede che entro 6 mesi dall'assunzione il lavoratore debba decidere se conferire il TFR maturando ad un fondo pensione oppure mantenere il TFR presso il datore di lavoro.

In caso di mancata scelta entro il termine previsto opera il meccanismo del "silenzio-assenso" e il TFR viene automaticamente destinato al fondo pensione previsto dal CCNL applicato.

NOVITA' DAL 1° LUGLIO 2026 - ADESIONE AUTOMATICA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dal 1° luglio 2026 per i lavoratori neoassunti nel settore privato (escluso il lavoro domestico) viene introdotto un sistema di adesione automatica alla previdenza complementare: il lavoratore è automaticamente iscritto al fondo pensione previsto dal CCNL o dagli accordi aziendali a meno che non presenti espressa rinuncia entro 60 giorni dall'assunzione.

Se il lavoratore esercita la rinuncia, potrà mantenere il TFR in azienda oppure destinarlo ad altro fondo pensione.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

REGOLE PER AZIENDE CON ALMENO 50 DIPENDENTI

Nelle aziende che

- nell'anno 2006 occupavano in media almeno 50 dipendenti
- in caso di inizio attività successivamente al 31/12/2026 occupano mediamente almeno 50 dipendente nel primo anno di attività,

il TFR dei lavoratori che non aderiscono alla previdenza complementare deve essere versato al "Fondo Tesoreria INPS".

NOVITÀ 2026 – MEDIA OCCUPAZIONALE PER VERSAMENTO AL FONDO TESORERIA

Dal 1° gennaio 2026 la Legge di Bilancio ha previsto l'applicazione dell'obbligo di versamento del TFR all'INPS anche per i datori di lavoro che raggiungono la soglia dimensionale successivamente all'avvio dell'attività.

Nello specifico viene previsto che il versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS è dovuto se la predetta media occupazionale calcolata con riferimento all'anno solare precedente, raggiunge le seguenti soglie dimensionali:

- 60 addetti per i periodi di paga riferiti agli anni 2026 e 2027
- 50 addetti per i periodi di paga compresi tra il 2028 e 2031
- 40 addetti per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032

Lo Studio gestirà le tempistiche previste dalla nuova normativa in caso di nuove assunzioni; inoltre sarà nostra cura contattare le aziende clienti che si trovassero in futuro obbligate al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Studio Associato Basso – De Bortoli – Zambelli

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO